

Prot. 1471020



## *Tribunale di Torre Annunziata*

### **MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA A FAR DATA DAL 1.7.2020 PRESSO IL TRIBUNALE**

#### **IL PRESIDENTE**

d'intesa con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata

atteso che in data 29.6.2020 è stata pubblicata sulla G.U. n.162 la legge 25.6.2020 n.70, che ha convertito con modifiche il d.l. 30.4.2020 n. 28, che all'art.3.1 lett. b)bis prevede di limitare sino al 30 giugno 2020 l'ambito temporale di applicabilità dell'art. 83 del d.l. 17.3.2020 n.18 (e successive modifiche), prevedendo esplicitamente che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del previgente termine del 31.7.2020 come previsto dal d.l. n. 28/2020, in tal senso dovendosi ricomprendere tutti gli effetti ed i rapporti relativi alle udienze civili a trattazione scritta ed alle udienze penali in videoconferenza o da remoto già fissate con tali modalità di svolgimento secondo le specifiche disposizioni contenute nei decreti emessi da questo Presidente in data 30.4.2020 (n. 1027/2020); 5.5.2020 (n. 1057 e 1058/2020); 17.6.2020 n. 1361/2020), che debbono pertanto da intendersi revocati con il presente provvedimento per l'ambito cronologico relativo al mese di luglio 2020, fatta salva la citata ultrattività delle disposizioni organizzative relative alle udienze che con provvedimento non successivo al 30 giugno 2020 siano state già fissate con modalità a trattazione scritta, in videoconferenza o da remoto e quindi devono essere confermate anche per il prosieguo; ritenuto di dover confermare anche le disposizioni organizzative indicate nei decreti summenzionati, relative alle modalità di predeterminazione oraria delle udienze, che hanno consentito un più funzionale esercizio della giurisdizione, nonché la predisposizione del front-office per agevolare l'utenza in merito agli adempimenti di cancelleria, misure anche compatibili con le perduranti esigenze di distanziamento e per garantire la sicurezza del personale operante all'interno degli uffici giudiziari e del pubblico degli utenti nello svolgimento delle rispettive funzioni legate all'esercizio della giurisdizione,

#### **SPECIFICA**

a. che a far data dal 1.7.2020 devono intendersi revocati i decreti nn. 1027/2020; 1057/2020; 1058/2020; 1361/2020 emessi ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 bis del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 del dl. n. 28 del 30 aprile 2020, fatti salvi, secondo la l. di conversione n. 70 del 25 giugno 2020, gli effetti giuridici già legittimamente prodottisi in base ai provvedimenti giudiziari medio tempore assunti.

b. Le udienze civili e del lavoro già fissate secondo la procedura a trattazione scritta (o da remoto) saranno celebrate mediante tale procedura, come anche quelle per cui sia stata già disposta l'udienza fisica con provvedimenti adottati sino a tutto il 30.6.2020.

c. Le udienze penali già fissate con la previsione di collegamenti in videoconferenza o da remoto saranno celebrate secondo tali modalità, restando efficaci anche i provvedimenti organizzativi relativi alle udienze per cui si sia già adottato un cronoprogramma su fasce orarie (continuandosi la celebrazione a porte chiuse secondo la previsione dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale), dal momento che tale disposizione costituisce presidio necessario di sicurezza. Restano al contempo efficaci le disposizioni relative alle modalità di comunicazione della trattazione dei giudizi e dei rinvii secondo quanto previsto e disposto nel periodo emergenziale.

d. Al contempo, per la trattazione delle udienze di convalida, viene ripristinata l'udienza fisica, atteso che il protocollo per la trattazione da remoto stipulato con la Procura della Repubblica, il C.O.A. e la Camera Penale cessa la sua efficacia al 30.6.2020.

e. Al di fuori di tali casi, tutte le udienze, civili, del lavoro e penali saranno trattate secondo le regole processuali vigenti al 1 marzo 2020.

f. Si evidenzia altresì come la legge n.70/2020 ha introdotto all'art. 83 il co. 11-1 che testualmente prevede *“Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”*.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia — Capo del DOG —, al Consiglio Giudiziario, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai sigg. Magistrati del Tribunale, disponendo la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Torre Annunziata, 30.6.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

*dott. Ernesto Aghina*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*dott. Nunzio Fragliasso*